

La Segreteria nazionale

Prot.n.4/12-na
Circ.n.1/12

Roma, 5 gennaio 2012

Ai Presidenti regionali
Ai Presidenti provinciali
Ai Consiglieri nazionali
Alle Segreterie regionali
Alle Segreterie provinciali

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell'infanzia - anno scolastico 2012/13.

Il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca ha emanato, in data 30 dicembre 2011 la C.M. 110, prot. n. 8603, relativa alle iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2012/13.

Il termine di scadenza è fissato al 20 febbraio 2012. Per le scuole paritarie, come noto, e da sempre, il termine ha carattere indicativo.

Allo scopo di fornire utili indicazioni ai responsabili delle scuole dell'infanzia federate, si trascrivono i passi significativi della citata C.M.

“Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2012 il terzo anno di età. Possono, inoltre, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2013. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2012. L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89:

- a) alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;*
- b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;*
- c) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza”.*

L'inserimento di tali bambini avviene, pertanto, sulla base di progetti appositamente predisposti, a cura del collegio dei docenti, d'intesa con l'organismo di gestione della singola istituzione scolastica.

A norma del citato D.P.R. 89/2009 - art. 2, comma 5 - l'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia è stabilito, mediamente, in 40 ore settimanali.

“Si auspica che possano anche essere attivate, da parte degli Uffici scolastici territoriali, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, le opportune misure di coordinamento tra le scuole statali e le scuole paritarie che gestiscono il servizio sul territorio...”

Per quanto attiene alle **Sezioni primavera** viene altresì precisato: *“per l'anno scolastico 2012-2013, è prevista la prosecuzione delle sezioni primavera in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali e nel rispetto delle necessarie condizioni logistiche e funzionali, come descritte nell'Accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Comunità montane in sede di Conferenza Unificata del 14 giugno 2007. Le iscrizioni [dei bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi] avvengono secondo modalità definite nelle singole realtà territoriali in base ad intese tra gli Uffici scolastici regionali e le Regioni”.*

Ciò premesso, si richiama l'attenzione dei responsabili delle singole scuole dell'infanzia paritarie (gestori, coordinatrici...) sui seguenti aspetti particolari:

- in caso di accoglienza di alunni “anticipatari” vanno attentamente valutate le condizioni di cui alle lettere a, b, c riportate nella presente circolare, accordando la precedenza ai bambini più “grandi”;
- lo specifico riferimento all'orario di funzionamento delle scuole riguarda, ovviamente, la scuola statale.

Le FISM provinciali sono pregate di fornire alle scuole la consulenza necessaria.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del settore pedagogico
dott. Delio Vicentini



Il Segretario nazionale aggiunto
dott. Antonio Trani



Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano

